

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO

Comuni Associati

Carosino, Grottaglie, Fragagnano, Erchie, Lizzano, Ginosa, Castellana Grotte, Manduria, Alberobello, Faggiano, Leporano, Locorotondo, Maruggio, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Noci, Oria, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, Sava, San Marzano di San Giuseppe, Pulsano, Torre Santa Susanna, Torricella, Villa Castelli, Putignano, Avetrana, Latiano, Gioia del Colle, Bitetto, Adelfia

Sede: c/o Comune di Faggiano, Via Skanderberg - 74020 Faggiano (TA) - 74020 - FAGGIANO (TA) http://montedoro.traspare.com - pec: unionemontedoro@pec.it

COMUNE DI FRAGAGNANO

PROVINCIA DI TARANTO
UFFICIO TECNICO COMUNALE

DISCIPLINARE DI GARA

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO

COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145

e successivo

comma 139-bis dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, inserito dall'articolo 46, comma 1, lett. b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA

(ex ARTT. 59 comma 1 e 60 DEL D.LGS. 50/2016)

CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO

(ai sensi degli artt. 60, 95 comma 2 e 97 comma 3 del D-Lgs. 50/2016)

APPALTO PER I LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE del progetto di

"MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA PLATONE"

CUP: F22G20000030005

CIG: 95427763E0



1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 546 del 19.12.2022 è stata indetta procedura di gara per i lavori di realizzazione del progetto di MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA PLATONE dell'importo complessivo di quadro economico € 1.350.520,00

Tutto quanto contenuto nel presente disciplinare integra le norme contenute nel bando di gara e specifica le modalità di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di presentazione dell'offerta e tutte le ulteriori informazioni relative all'appalto.

2. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

Il presente disciplinare si riferisce alla gara per l'appalto relativo ai lavori di realizzazione del progetto di MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA PLATONE indetta dal Comune di Fragagnano (TA) – Settore Lavori Pubblici, per il tramite della Centrale Unica di Committenza c/o l'Unione dei Comuni Montedoro, da affidarsi mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 2 e 97 comma 3 del D.lgs. 50/2016 (nel prosieguo anche Codice).

Il luogo di esecuzione dei lavori è nell'abitato del Comune di Fragagnano (TA) codice NUTS ITF43.

CUP: F22G20000030005 - CIG: 95427763E0

- IMPORTO DEI LAVORI: € 965.481,35 oltre IVA come per legge.
- ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA, non soggetti a ribasso: € 38.921,35.
- <u>IMPORTO DELL'APPALTO</u>, al netto degli oneri speciali per la sicurezza, soggetto a ribasso: €
 926.560,00 oltre IVA come per legge.

Ai sensi dell'art. 23 comma 16, i costi della manodopera sono stati calcolati nel progetto esecutivo in € 219.632,61 (incidenza del 15 %).

N.B.: Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto, dovranno indicare espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ad esclusione delle forniture senza posa in opera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., per la verifica di congruità dell'offerta.

Gli **importi delle lavorazioni** di cui si compone l'intervento, esclusi gli oneri per la sicurezza e gli oneri fiscali sono i seguenti:

| Descrizione | Categoria | Classifica | Importo | |
|------------------------------|-----------|------------|--------------|------------|
| EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI | OG 1 | III | € 544.896,74 | Prevalente |



| IMPIANTI TECNOLOGICI | OG11 | II | € 381.663,26 | Scorporabile |
|---|------|----|--------------|--------------|
| Importo lavori soggetto a ribasso d'asta | | | € 926.560,00 | |
| Oneri sicurezza, non sottoposti a ribasso d'asta. | | | € 38.921,35 | |
| TOTALE IMPORTO LAVORI | | | € 965.481,35 | |

3. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI

3.1. Responsabile del Procedimento

Il <u>Responsabile del Procedimento</u>, ai sensi dell'art.31 del Codice è l'Arch. Maria Addolorata FEDELE, responsabile del Settore III - Ufficio Tecnico.

tel. 099 – 6614926

e-mail: ufficiotecnico@comune.fragagnano.ta.it casella PEC: utc@pec.comune.fragagnano.ta.it

3.2. Consultazione della documentazione di gara

La documentazione di gara telematica è visionabile sul sito internet: https://montedoro.traspare.com.

L'accesso all'intera documentazione relativa al progetto esecutivo è illimitato e liberamente consultabile e scaricabile all'indirizzo sopra richiamato.

3.3. Modalità di presentazione della documentazione

La procedura verrà espletata ai sensi dell'art. 58 del d-Lgs. 50/2016 in modalità telematica mediante la piattaforma TRASPARE della CUC Montedoro.

Le modalità e i tempi di presentazione dell'istanza di partecipazione, dell'offerta e della documentazione amministrativa sono disciplinati nell'allegato regolamento disciplinante la gestione della gara telematica (vd. allegato M).

Tutte dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante.

Le imprese compilano e presentano il DGUE in formato elettronico il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione Europea.

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.



Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea dovranno essere espressi in euro.

La documentazione indicata nel bando/disciplinare di gara dovrà essere firmata digitalmente ed inserita in appositi archivi informatici (formato file .zip/.rar). Su tali archivi informatici i concorrenti dovranno apporre, altresì, la firma digitale entro il termine di scadenza della gara.

Entro il termine previsto dal bando/disciplinare di gara le imprese partecipanti dovranno accedere alla Piattaforma mediante le proprie credenziali e partecipare alla procedura di gara dal modulo GARE - GARE APERTE.

Selezionata la procedura di gara, l'impresa tramite la funzione PARTECIPA, potrà completare il procedimento di partecipazione.

3.4.Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Codice, <u>tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite il portale di gestione della gara telematica (https://montedoro.traspare.com/) e/o qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai concorrenti.</u>

N.B.: le deroghe alla suddetta regola sono tassativamente enumerate nello stesso art. 52.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile del Procedimento, diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3.5.Chiarimenti

È possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere all'appalto, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, nei tempi e secondo le modalità stabilite, rispettivamente, dagli artt. 5 e 6 del regolamento disciplinante la gestione della gara telematica (vd. **allegato M**), attraverso la piattaforma di gara.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite <u>almeno sei giorni</u> prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul Portale Appalti e sono visibili sulla scheda di dettaglio della procedura.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o richieste di chiarimenti inviate a mezzo PEC o altro mezzo.

3.6. Ulteriori disposizioni



Il contratto è stipulato a corpo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ddddd) e art. 59 comma 5-bis del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 1.3 del Capitolato Speciale D'Appalto, nonché dell'art. 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

I vincoli negoziali di natura economica, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante, la quale si riserva l'accettazione anche parziale delle eventuali modifiche proposte in sede di gara.

È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato nel bando per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

La durata dell'appalto è stabilita in **180** (centottanta) giorni naturali consecutivi (art. 14.1 del Capitolato Speciale D'Appalto).

3.7. Finanziamento

L'appalto è finanziato mediante l'utilizzo delle risorse stanziate dal Ministero di cui al COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 e successivo comma 139-bis dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, inserito dall'articolo 46, comma 1, lett. b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate dall'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale (art. 25 del Capitolato Speciale D'Appalto)

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dall'art. 113-bis del Codice. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga un importo non inferiore al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 2.17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente disciplinare, costituiti da:

- 1) <u>operatori economici con idoneità individuale</u> di cui alle lettere a (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c (consorzi stabili), dell'articolo 45, comma 2, del Codice;
- 2) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e (consorzi ordinari di concorrenti), f (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g (gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 45, comma 2, del Codice;
- 3) <u>da operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi</u> ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice;



4) operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice nonché quelle dell'articolo 92 del Regolamento attuativo di cui al DPR 207/2010.

Gli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento devono indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.

5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali:

- sussistano le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- sussistano le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- sussistano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- sussistano altre cause di esclusione previste dalla legge.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso di attestazione, dei requisiti previsti ai commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono **inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1.REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA

CATEGORIA PREVALENTE: € 544.896,74 - categoria: OG 1 - classifica III

CATEGORIE SCORPORABILI/ SUBAPPALTABILI: € 381.663,26 – categoria: OG11 classifica II



A. Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categorie e classifiche ai valori dell'appalto da aggiudicare di cui al paragrafo 4.5 del presente disciplinare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività di costruzione, da rendersi con dichiarazione tramite il formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE, parte II, alla sez. A. (SOA) accertati, ai sensi dell'art. 62 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. e dell'art. 90 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

B. Certificazione del possesso del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, nel settore EA28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento mediante sottoscrizione degli accordi EA-MLA o IAF. Ai sensi all'articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010 il possesso di tale certificazione deve risultare obbligatoriamente da annotazione in calce all'attestazione SOA.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso il Fascicolo virtuale dell'operatore economico - **FVOE**, reso disponibile dall'ANAC con la delibera n. 464/2022, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

Ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria, abilita il concorrente nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto.

Limitatamente agli **operatori economici stabiliti in un paese diverso dall'Italia**, ai quali non è richiesta l'attestazione SOA (purché paese aderente all'Unione Europea, oppure paese firmatario dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del Commercio, o paese che, in base ad altre alle norme di diritto internazionali, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consente la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità), devono dichiarare, oltre al paese nel quale hanno sede, i requisiti di ordine speciale previsti dal d.P.R. n. 207 del 2010, accertati con le modalità di cui all'articolo 62 del d.P.R. n. 207 del 2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nel rispettivo stato di appartenenza.

Il concorrente che non possiede in proprio la qualificazione relativa alla categoria scorporabile (OG11, Classifica: I) è tenuto, a propria scelta:

- 1) a costituire un'ATI verticale con mandante qualificata;
- 2) a subappaltare le rispettive lavorazioni;
- 3) ad avvalersi dei requisiti di un'altra impresa (art. 89 D.lgs. 50/2016).

In caso di "subappalto necessario", l'impresa concorrente che sia sprovvista del requisito di qualificazione per alcune categorie scorporabili e che intenda manifestare l'intenzione di subappaltare le relative lavorazioni, non è tenuta all'indicazione nominativa dell'impresa subappaltatrice al momento della presentazione dell'offerta, essendo sufficiente la specificazione dei lavori da subappaltare (vds. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 9 del 02.11.2015).

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate,



ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola.

I requisiti relativi alle lavorazioni possono essere posseduti cumulativamente da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

7. AVVALIMENTO

In attuazione della disposizione di cui all'art. 89 del Codice, il concorrente singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, commi 1 lett.b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla procedura sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il divieto di avvalersi dei requisiti della stessa impresa non riguarda i concorrenti riuniti in associazione temporanea o consorzio ordinario (vds. sentenza Consiglio di Stato sez III del 04.11.2015).

<u>È possibile l'avvalimento tra imprese facenti parte di un medesimo RTI</u> (cfr. deliberazione AVCP n. 2/2012).

<u>È ammesso l'avvalimento plurimo o frazionato</u> ciò in conformità a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia, sez. V, 10 ottobre 2013, in causa C-94/12 nonché dalla giurisprudenza amministrativa nazionale (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 8/02/2011, n. 857 e sentenza 9/12/2013 n. 5874); ne consegue che ciascun concorrente può avvalersi, per una stessa categoria di qualificazione, delle capacità di più imprese ausiliarie.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali. La mancata indicazione dei requisiti e delle Risorse messi a disposizione dell'Impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.



Non si configurano come attività in subappalto, per le loro specificità, le categorie indicate all'art. 105 comma 3 del Codice.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si applicano le disposizioni del capitolato speciale e le norme di legge.

9. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione:

- A. da **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% (duepercento), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- B. dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del contraente:

- C. in **titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;
- D. con **fideiussione bancaria o polizza assicurativa**, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.

In caso di prestazione della **garanzia provvisoria** mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno:

- essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n.
 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11 Maggio 2004, opportunamente integrate con l'inserimento della clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile;
- essere prodotte in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.
- avere validità per 180gg dalla scadenza termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o
 consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che
 costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;



• prevedere espressamente:

- √ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944
 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- √ la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- √ la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- ✓ la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui agli artt. 103 e (nelle sole ipotesi ivi contemplate) 104 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato);

La garanzia provvisoria resta stabilita nella misura del 2 % (duepercento), e la garanzia definitiva nella misura del 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale o nella maggiore misura determinata ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le modalità di cui all'art. 93 comma 7 del Codice.

Si precisa, altresì, che:

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 1, secondo periodo del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione, previa attivazione del soccorso istruttorio (ferma restando, al fine di scongiurare la successiva espulsione dalla gara, che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta).

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).



È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Si precisa che dovrà essere indicato come beneficiario della cauzione provvisoria e di quella definitiva il Comune di Fragagnano.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare:

- a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice;
- b) la polizza assicurativa di cui all'articolo 103, comma 7, del D.lgs. 50/2016 del Codice:
 - A. relativamente ai danni di esecuzione, di importo pari a quello stabilito dall'art. 36 del capitolato speciale;
 - **B.** relativamente alla RCT/RCO, per un massimale non inferiore Euro 500.000,00.

La polizza RCT deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le «persone» si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo.

La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

La polizza assicurativa RCT / RCO dovrà essere rilasciata completa di appendice con la quale la compagnia si impegna a coprire i rischi derivanti dall'esecuzione del presente appalto.

10.SOPRALLUOGO

Non è richiesto l'obbligo di sopralluogo assistito ed attestato.

11.PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 80,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Gestione Contributi Gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato **prima** della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.



In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Si precisa che <u>non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.</u>

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Appaltante.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

12.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

I concorrenti potranno presentare la propria offerta esclusivamente in modalità telematica attraverso la **Piattaforma CUC Montedoro** dedicata, secondo quanto precisato al presente disciplinare di gara e seguendo le istruzioni contenuti nell'allegato Regolamento Di Gara Telematica (Allegato M) parte integrante della presente procedura.

<u>Gli operatori economici, a pena di irregolarità non sanabile delle offerte, dovranno far pervenire entro le ore</u> <u>23:00 del giorno 09.01.2023, la propria offerta</u>. Le modalità e i tempi di presentazione dell'istanza di partecipazione, dell'offerta e della documentazione amministrativa sono disciplinati nel suddetto regolamento disciplinante la gestione della gara telematica (vd. allegato M).

Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo o (se previsti) i tempi di esecuzione dei lavori in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Si precisa, altresì, che <u>non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate,</u> alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, con firma digitale.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Appaltante.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

13.SOCCORSO ISTRUTTORIO



Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 "Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.".

Nei suddetti casi, viene assegnato al concorrente un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara.

N.B.: I termine accordato dalla stazione appaltante per il soccorso istruttorio è <u>perentorio</u> (cfr. Cons. St., AP, sent. 30 luglio 2014, n. 16; Tar Lazio, Roma, sez. I-ter, 30 marzo 2018, n. 3572).

14.CONTENUTO DELLA "BUSTA TELEMATICA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La **busta virtuale A** contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, redatte preferibilmente secondo i modelli allegati al presente disciplinare, **sottoscritte digitalmente** in formato CADES o PADES, ed il cui utilizzo non costituisce un obbligo, né è causa di esclusione.

Tutta la documentazione è reperibile all'indirizzo https://montedoro.traspare.com/

Nella "busta amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

I) <u>DOMANDA DI PARTECIPAZIONE</u> (VDS. MODELLI ALLEGATI SUB. A, A1, A2, A3), <u>in bollo</u>, firmata digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i del concorrente o altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso; la domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, <u>a pena di esclusione dalla gara</u>, copia conforme all'originale della relativa procura. Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda, <u>a pena di esclusione</u> deve essere sottoscritta digitalmente <u>da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio, mentre nel caso di RTI o consorzi già costituti l'istanza dovrà essere sottoscritta dal legale <u>rappresentante o procuratore della sola impresa capogruppo</u>.</u>

In entrambi i casi l'istanza di partecipazione, le offerte e la documentazione richiesta nel bando/disciplinare di gara dovranno essere caricate sul portale telematico, nei termini previsti dal timing di gara e secondo le modalità descritte nell'allegato regolamento (allegato M), dalla sola ditta mandataria o comunque, nel caso in cui il raggruppamento non sia ancora costituito, da una delle ditte che lo compongono.

Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**:



- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria la domanda di partecipazione o l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Nell'istanza di partecipazione il concorrente dovrà, altresì:

- accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto, nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati progettuali;
- 2. (se il corrispettivo è calcolato a corpo) prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella "lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori" non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. ddddd) del Codice e che, quindi, resta a carico dell'impresa stessa l'obbligo di computare, in sede di predisposizione della propria offerta, l'intera opera, facendo riferimento agli elaborati grafici, al capitolato speciale d'appalto nonché a tutti gli altri documenti costituenti l'appalto e di cui è previsto facciano parte integrante del contratto;
- 3. indicare le lavorazioni per le quali intende ricorrere al subappalto; –
- 4. di aver effettuato il sopralluogo nei luoghi ove saranno realizzati i lavori, come risulta dall'attestazione rilasciata dalla stazione appaltante;
- 5. accettare i contenuti e le prescrizioni del protocollo di legalità per gli appalti pubblici sottoscritto presso la Prefettura di Taranto;
- 6. accettare gli obblighi derivanti dall'allegato Patto Di Integrità (vds. allegato L) e impegnarsi, in caso di aggiudicazione, alla sua stipula e osservanza;
- 7. dichiarare di essere edotto degli obblighi derivanti dal *codice di comportamento* approvato dal Comune di Fragagnano con delibera di GM n. 5 del 29.01.2016 e ss.mm. e ii. e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 8. dichiarare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax, il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- 9. dichiarare di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.



- 10. nel caso di consorzi di cooperative e artigiani: dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre; relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);
- 11. *nel caso di consorzi stabili*: dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre; relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (*in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);*
- 12. *nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:* allegare mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente;
- 13. *nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:* allegare atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e con indicazione della quota di partecipazione al consorzio, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente.
- 14. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito: indicare
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del DPR 207/2010, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente;
- 15. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
- 1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009:
 - 1. allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - 2. indicare (con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultima opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);
 - dichiarare la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del DPR 207/2010, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente;
- 2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009: allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara,



corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- 3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la qualifica di mandataria:
 - allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente;

ovvero

- 2. allegare copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD. 26.
- II) <u>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA</u> (VDS. MODELLO ALLEGATO SUB. B) ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, <u>relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione</u> ovvero <u>attestazione di qualificazione in copia autentica</u> (anche mediante copia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi costituiti o da costituirsi più dichiarazioni o attestazioni (o copie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi del DPR 207/2010.
- III) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (VDS. MODELLI ALLEGATI SUB. C, C1B, C2, C3) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, <u>a pena di esclusione</u>:



- **a)** Attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 80 del Codice, precisamente:
- 1. <u>Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni</u>.

(Oppure, nel caso di autorizzazione alla partecipazione alle gare rilasciata dal giudice delegato al curatore fallimentare, autorizzato all'esercizio provvisorio, ex art. 110, comma 3, del Codice)

(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

(Oppure)

- **a.1.** relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- **a.2.** dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà



subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;

- **a.3.** dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:
- 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
- 2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;
- 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
- **a.4.** originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto, per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
- 2. <u>L'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.</u> L'esclusione ed il divieto operano nei confronti dei soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del Codice Antimafia D.lgs. n. 159/2011 (l'autocertificazione circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 2 dovrà essere resa separatamente dai predetti soggetti vds. modello allegato sub C1a).

Ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016, l'esclusione va disposta se la misura interdittiva è stata emessa nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

- 3. <u>Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:</u>
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti



dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare, del direttore tecnico o figura equivalente, del titolare di poteri institori ex art. 2203 del c.c. o del procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, se si tratta di impresa individuale; del socio, del direttore tecnico o figura equivalente, del titolare di poteri institori ex art. 2203 del c.c. o del procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari, del direttore tecnico o figura equivalente, del titolare di poteri institori ex art. 2203 del c.c. o del procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o figura equivalente, del titolare di poteri institori ex art. 2203 del c.c. o del procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, ovvero, ancora, del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

(L'autocertificazione circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, dovrà essere resa separatamente dai predetti soggetti – vds. modello allegato sub C1b). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la data del presente bando, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; in tal caso, quale che sia la tipologia e la natura dell'impresa partecipante, la dichiarazione circa la inesistenza di tali requisiti negativi deve essere resa dai soggetti cessati da una delle predette cariche nell'anno precedente la data del



presente bando ovvero, in loro sostituzione, dal legale rappresentante dell'impresa medesima (**vds. modelli allegati sub C2 e C3**).

Sono equiparati ai cessati i soggetti che hanno ricoperto le cariche di cui sopra nelle società oggetto di trasformazione, fusione, anche per incorporazione, scissione e/o nelle società cedenti rami di azienda.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice in ogni caso non operano <u>quando il reato è</u> stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

Nella dichiarazione devono essere indicate tutte le condanne penali riportate dal dichiarante, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, mentre non sono obbligatorie le informazioni in merito alle condanne subite per reati che sono stati depenalizzati ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

In caso di condanna passata in giudicato occorre indicare, in apposita dichiarazione separata, il reato per cui si è subita condanna la pena, anche accessoria, inflitta ed ogni altra circostanza utile alla verifica di cui all'art. 80, comma 1, del Codice; in alternativa, allegare certificazione del casellario giudiziale.

Nell'ipotesi in cui la sentenza definitiva di condanna abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della *collaborazione* come definita per le singole fattispecie di reato, il concorrente è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati. Se la stazione appaltante ritiene che le suddette misure siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto. Non si può avvalere di questa facoltà l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione a procedure di appalto, ciò per tutto il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

- **4.** <u>Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii.</u> L'esclusione ha la durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.
- 5. <u>Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.</u>
- **6.** Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante



o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

- 7. Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
- 8. <u>Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.</u>

Le cause di esclusione di cui ai punti 7 e 8 non operano quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- 9. <u>Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione</u>.
- 10. <u>Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge</u> 12/3/1999 n. 68.
- 11. Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
- 11-bis) Di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere.
- 11-ter) Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.
- 12. Di non trovarsi nella situazione di cui all'art. 80, comma 5, lett. l) del Codice.
- 13. Che la sua partecipazione non determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice.



- 14. Che non sussistono nell'impresa le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.
- 15. L'impresa non versa in nessun'altra causa di esclusione prevista dalla legge.
- 16. Attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5, lettera m) dell'art. 80 del Codice:
- **opzione 1:** di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- **opzione 2:** di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;
- **opzione 3**: di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.
- **b)** Attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii. *ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani* di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383e ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi.
- c) Indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento; devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori i muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici con riferimento anche ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando.
- **d)** Attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione.
- e) Attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni e degli oneri contrattuali, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.
- f) Attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata.
- g) Attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi.
- h) Attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata.



- i) Attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice per i casi di eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario.
- I) Attesta di aver preso visione dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori.
- m) Indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE.
- IV) IN CASO DI RICORSO ALL'ISTITUTO DELL'<u>AVVALIMENTO AI SENSI DELL'ART. 89 DEL D.LGS. 50/2016</u> il concorrente dovrà, <u>a pena di esclusione</u>, allegare alla domanda di partecipazione:
- a) dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente e attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria (vds. modello allegato sub. D);
- b) dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione (vds. modello allegato sub. D1) ovvero copia autentica dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria; (eventuale)
- c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (vds. mod. allegato sub. D1);
- d) dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (vds. mod. allegato sub. D1);
- e) dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesta che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45, del Codice (vds. mod. allegato sub. D1);
- f) <u>originale o copia autentica del contratto</u> in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
- V) <u>A PENA DI ESCLUSIONE</u>, **DOCUMENTO** ATTESTANTE LA GARANZIA **PROVVISORIA** O **FIDEIUSSIONE BANCARIA** oppure **polizza** assicurativa oppure **polizza** relativa alla **cauzione provvisoria** valida per almeno centoottanta giorni dalla presentazione dell'offerta, con allegata la dichiarazione dell'istituto bancario o dell'assicurazione di contenente l'impegno, verso il concorrente, a rilasciare la garanzia fideiussoria relativa alla **cauzione definitiva** di cui all'art. 103 del Codice.
- VI) <u>PASSOE</u> rilasciato dall'ANAC in ottemperanza di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, previa registrazione on line al "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, come sancito dalla



Delibera n. 464/2022" sul sito dell'Autorità, fra i servizi di accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l'indicazione del CIG che identifica la procedura. Detto documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dall'Impresa in sede di gara, mediante l'utilizzo del sistema FVOE da parte dell'Amministrazione, relativo al concorrente;

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, è obbligatorio allegare anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

VII) RICEVUTA DEL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI € 70,00 = (settanta/00) a favore dell'A.N.A.C. (art. 2 della determinazione dell'A.V.C.P. del 21/12/2011).

Il Pagamento dell'imposta di bollo - Mod. F23 - a comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul *Portale* copia informatica del Modello F23. Il pagamento della imposta di bollo sulla domanda di partecipazione alla gara, pari ad euro 16,00, dovrà avvenire mediante l'utilizzo del Modello F23, scaricabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della Stazione Appaltante;
- del codice ufficio o ente (RFJ) (corrispondente all'Agenzia delle Entrate di Taranto);
- del codice tributo (456T);
- della causale del pagamento: Imposta di bollo procedura aperta con CIG: 95427763E0

Nel caso di partecipazione in forma associata l'imposta di bollo è assolta dalla mandataria.

VIII) DGUE: Le imprese compilano e presentano il DGUE

Le imprese compilano e presentano il DGUE (documento di gara unico europeo) in formato elettronico, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione Europea.

15.CONTENUTO DELLA "BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA TECNICA"

Nella "busta tecnica" deve essere contenuta, <u>a pena di esclusione dalla gara</u>, l'offerta tecnica che, <u>sempre a pena di esclusione</u>, <u>deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da <u>altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente l'impresa medesima</u>. Qualora il concorrente sia una associazione temporanea, un consorzio o un GEIE non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta <u>digitalmente</u> da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.</u>

L'"offerta tecnica" contiene, <u>a pena di esclusione</u>, i seguenti documenti:

- ✓ Relazione tecnica;
- ✓ Elaborati tecnici funzionali a descrivere le migliorie proposte.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo **paragrafo 17.1.**

Le offerte proposte dovranno comprendere tutti gli oneri posti a carico dell'appaltatore per la realizzazione dell'opera e non dovranno essere tali da dover richiede ulteriori autorizzazioni rispetto a quelle già acquisite sul progetto esecutivo rilasciate dai competenti uffici, nonché impegnare aree che non sono nella disponibilità dell'Ente.



L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime indicate nel Capitolato Speciale, **pena** l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice e le migliorie ammesse sono esclusivamente quelle che fanno riferimento agli elementi di valutazione previsti nel presente disciplinare. Le variazioni migliorative non possono risolversi nella mera esecuzione (senza corrispettivo) di "opere aggiuntive" rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta.

L'offerta tecnica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta digitalmente, dal legale rappresentante dell'impresa o da altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente l'impresa medesima. Qualora il concorrente sia una associazione temporanea, un consorzio o un GEIE non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta **digitalmente** da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

Le proposte migliorative devono essere illustrate separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento attraverso:

- ✓ una relazione descrittiva in fogli numerati, suddivisa in 6 (sei) capitoli costituita complessivamente
 da non più di 30 (trenta) cartelle che rendano esplicite le proposte migliorative eventualmente
 corredata da certificazioni di organismi indipendenti;
- ✓ numero massimo pari 6 fogli in formato standard non superiore all'A2 funzionali a descrivere le migliorie proposte.

Eventuali allegati della citata relazione, quali, ad esempio, le certificazioni, le schede tecniche, la documentazione comprovante l'organizzazione dell'impresa, la documentazione fotografica, etc., non saranno conteggiati nelle suddette 30 (trenta) pagine.

Per cartelle della relazione descrittiva si intendono singole facciate di pagine in formato A4 (a tal fine le definizioni di "cartella", "facciata" e "pagina" sono sinonimi) con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; per fogli in formato standard si intendono elaborati in formato non inferiore ad A4 e non superiore all'A2; non sono computati gli indici e i sommari, le copertine e le eventuali certificazioni di organismi indipendenti allegate alle relazioni.

Dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica;

15.1. L'offerta tecnica:

- a) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- b) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- c) non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata all'ottenimento dei pareri tecnici e amministrativi inerenti all'intervento, qualora l'offerta tecnica dell'aggiudicatario ne rende necessaria l'acquisizione, nonché alla successiva eventuale approvazione in linea tecnica della stessa offerta tecnica dell'aggiudicatario da parte del competente organo della Stazione Appaltante.



L'offerta tecnica dell'aggiudicatario, eventualmente approvata, costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato Speciale d'appalto.

I vincoli negoziali di natura economica sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario e restano invariati anche dopo l'eventuale approvazione.

La **contabilità dei lavori** non terrà conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica dell'aggiudicatario, pertanto le eventuali lavorazioni:

- a) **sostitutive** di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, saranno contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni originarie che hanno sostituito, come desunte dall'elenco prezzi unitari contrattuale;
- b) **aggiuntive** a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, saranno contabilizzate senza l'applicazione di alcun prezzo unitario e non concorreranno alla valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità finale;
- c) diverse, sostitutive o aggiuntive non incideranno sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee, ai fini dell'individuazione delle varianti di cui all'art. 106 del Codice dei Contratti.

Gli elaborati tecnici funzionali a descrivere le migliorie proposte dovranno fare preciso riferimento ai capitoli della relazione al fine di rendere esplicite le proposte migliorative ed essere in numero complessivo non superiore a 6 (sei) in formato non superiore all'A2 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, fotografie ecc.).

16.CONTENUTO DELLA "BUSTA TELEMATICA C – OFFERTA ECONOMICA"

Nella busta virtuale "C - OFFERTA ECONOMICA" deve essere contenuta, <u>a pena di esclusione dalla gara</u>, una dichiarazione, in bollo, (vds. modello allegato sub. E), redatta in lingua italiana, contenente:

- a. il ribasso percentuale offerto rispetto al prezzo posto a base di gara; tale ribasso deve essere espresso in cifre ed in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta in caso di difformità tra l'offerta indicata in lettere e l'offerta indicata in cifre, prevale sempre l'offerta indicata in lettere, anche se quella in cifre risulti più conveniente per l'Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, sentenza 13 novembre 2015 n. 10).
- b. la dichiarazione di aver controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, attraverso l'esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente l'impresa medesima. Qualora il concorrente sia una associazione temporanea, un consorzio o un GEIE non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

In ogni caso l'istanza di partecipazione, le offerte e la documentazione richiesta nel bando/disciplinare di gara dovranno essere caricate sul portale telematico, nei termini previsti dal timing di gara e secondo le



modalità descritte nell'allegato regolamento (allegato M), dalla sola ditta mandataria o comunque, nel caso in cui il raggruppamento non sia ancora costituito, da una delle ditte che lo compongono.

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Egli dovrà, in particolare, nella determinazione della percentuale di ribasso, tenere conto di ogni costo connesso o derivante dai lavori, compresi i costi della manodopera e i cd. "costi di sicurezza interni" che dovranno essere specificamente indicati nell'offerta economica.

I costi della manodopera e costi derivanti da "rischio specifico" dovranno essere specificati indicandone l'importo in cifre e in lettere e la percentuale di tale importo rispetto al corrispettivo dell'appalto, quale risulta applicando all'importo a base di gara il ribasso offerto dalla ditta

17.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016).

La valutazione delle offerte (tecnica ed economica) sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

| | PUNTEGGIO MASSIMO |
|-------------------|-------------------|
| Offerta tecnica | 80 |
| Offerta economica | 20 |
| Totale | 100 |

17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

| | TABELLA DEI FATTORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE | | | |
|---|--|-------------|---|-----------------|
| | | | ELEMENTI DI NATURA TECNICO QUALITATIVA | MAX 80 punti |
| | A.01 | Migliorie s | sui Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui all'allegato del D.M. 11. | 10.2017 |
| A | | A.01.1 | Materiali usati in cantiere (punto 2.5.2 del D.M. 11.10.2017). Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare l'uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione, fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto, l'appaltatore dovrà specificare le informazioni ambientali dei prodotti scelti e fornire la documentazione tecnica che consenta di soddisfare i criteri contenuti nel capitolo 2.4 del D.M. 11.10.2017. | 15 |



| A.U4 |
|------|
| A.04 |
| A.03 |
| |
| |
| A.02 |
| |

17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA



Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi **qualitativi** cui è assegnato un punteggio discrezionale mediante un coefficiente variabile tra 0 (INSUFFICIENTE/NON ADEGUATO) e 1 (OTTIMO/MAX MIGLIORATIVA OFFERTA), in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:

```
ottimo = da 0,81 a 1;
distinto = da 0,61 a 0,80;
buono = da 0,41 a 0,60;
discreto = da 0,21 a 0,40
sufficiente= da 0,01 a 0,20;
insufficiente=0.
```

La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della **media aritmetica** dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio in esame.

17.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula "bilineare".**

```
C_{i} \quad (per A_{i} <= A_{soglia}) \qquad = X*A_{i}/A_{soglia}
C_{i} \quad (per A_{i} > A_{soglia}) \qquad = X + (1,00 - X)*[(A_{i} - A_{soglia})/(A_{max} - A_{soglia})]
```

Dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo Ai = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

X = 0.80

A max = valore del ribasso più conveniente

17.4. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo-compensatore di cui alle Linee guida n. 2 dell'ANAC. Il punteggio è dato dalla seguente formula:

```
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb + ..... Cni x Pn
dove:

Pi = punteggio concorrente i;

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

......

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

Pa = peso criterio di valutazione a;

Pb = peso criterio di valutazione b;
```



Pn = peso criterio di valutazione n.

.....

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

In presenza di un solo O.E. partecipante, non sarà applicata la c.d. "riparametrazione".

Saranno ammessi alla valutazione dell'offerta Economica gli O.E. che avranno superato la "cd. Soglia di sbarramento", e quindi che avranno raggiunto un punteggio minimo dell'Offerta Tecnica pari ad almeno 48 punti.

18.PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

18.1. APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA A - VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Tutte le sedute di gara verranno espletate in modalità riservata, visto <u>lo svolgimento in modalità telematica</u> che consente di tracciare in modo inequivocabile i flussi di dati tra i singoli operatori partecipanti, garantendo un'immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei documenti trasmessi, della loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica.

Non sarebbe comunque, a rigore, nemmeno necessaria una seduta pubblica per l'apertura delle offerte in quanto la gestione telematica offre il vantaggio di una maggiore sicurezza quanto alla conservazione dell'integrità degli atti" (cfr. Consiglio di Stato con la sent. Sez. III 20.01.2021, n. 627).

Come sottolineato dal Consiglio di Stato (V, 21 novembre 2017, n. 5388), "il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l'applicazione dello stesso, quanto piuttosto alle peculiarità e specificità che l'evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato".

Il seggio di gara procederà, in prima seduta, a verificare la completezza della documentazione contenuta nella "busta telematica A- amministrativa";

In particolare provvederà:

a. a verificare la tempestività e la correttezza formale delle offerte e dell'allegata documentazione;



- a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45 comma 1, lettera b)
 del Codice (consorzi cooperative e artigiani) hanno indicato che concorrono non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, ultimo periodo, del Codice, il consorzio ed il consorziato;
- a verificare che nessuno dei consorziati di un consorzio stabile, di cui all'articolo 45 comma 1, lettera c) del Codice, partecipante alla gara abbia presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- d. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara.
- a verificare che non hanno presentato domande concorrenti che, in base alle dichiarazioni effettuate, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara.
- f. attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- g. Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- h. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Il R.U.P. procede, alla verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del nuovo Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico **FVOE**, come sancito dalla Delibera ANAC n. 464/2022.

18.2. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 (TRE) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle *offerte tecniche ed economiche* dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016 aggiornate al D.Lgs. 56/2017).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente", nonché all'indirizzo https://montedoro.traspare.com/, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

18.3. APERTURA BUSTE TELEMATICHE B E C – VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Al termine dell'esame della documentazione amministrativa, in seduta telematica, la Commissione Giudicatrice procederà all'apertura della BUSTA TECNICA degli operatori economici ammessi ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.



La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 17.4.

Terminata la valutazione delle offerte tecniche, la commissione attribuirà i relativi punteggi alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà all'apertura della BUSTA VIRTUALE ECONOMICA ed alla VERIFICA delle percentuali di ribasso e alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata secondo i criteri stabiliti e descritti al paragrafo 17.3.

La stazione appaltante procederà all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

In caso di non funzionamento della piattaforma telematica, la Commissione giudicatrice procederà fuori piattaforma alla determinazione dei punteggi assegnati all'offerta economica e quindi a sommare i punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica per ciascun concorrente e a determinare la graduatoria finale di merito.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 18.5.

Tutte le comunicazioni tra Commissione e RUP potranno avvenire a mezzo PEC.

Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'art. 97 del Codice.

Ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924, in caso di offerte uguali la stazione appaltante deve procedere all'esperimento del tentativo di miglioria delle offerte, anche laddove non siano presenti alla seduta tutte le imprese concorrenti. Solo in difetto di offerte migliorative e, se anomale, in difetto di valida giustificazione, è possibile procedere con il sorteggio fra le offerte uguali (cfr. Tar Puglia Lecce, sez. II, sentenza n. 2073 del 1° agosto 2014; cfr. anche pareri A.N.A.C. nn. 133/2009 e 102/2012).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art.110 del Codice.

Nel caso che le "Informazioni Antimafia" di cui all'art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.

La stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Ai sensi di quanto disposto all'art. 95 comma 12 del Codice. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 18.5.



In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP, le eventuali esclusioni da disporre per:

- -mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella BUSTA ECONOMICA;
- -presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- -presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- le offerte cui la commissione attribuisce un punteggio inferiore alla cd. "soglia di sbarramento" di cui al punto precedente 17.4;

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

18.4. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 18.5.

Si precisa che le giustificazioni, soggette a valutazione di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:

- √ l'economia del procedimento di costruzione;
- ✓ le soluzioni tecniche adottate;
- ✓ le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;



La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 20, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1. richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.
- 2. richiedere laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 3. verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare:

- a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice;
- b) la polizza assicurativa di cui all'articolo 103, comma 7, del D.lgs. 50/2016 del Codice:
 - 1. relativamente ai danni di esecuzione, di importo pari a quello stabilito dall'art. 36 del capitolato speciale;
 - 2. relativamente alla RCT/RCO, per un massimale non inferiore Euro 500.000,00.

La polizza RCT deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le «persone» si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo



a favore della stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo.

La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

La polizza assicurativa RCT / RCO dovrà essere rilasciata completa di appendice con la quale la compagnia si impegna a coprire i rischi derivanti dall'esecuzione del presente appalto.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

La **stipula** ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla I. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub- contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

19. DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Taranto, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

20.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

21.OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- ✓ gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- ✓ le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ✓ ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e ai doveri richiamati nel Codice di Comportamento e ai principi e alle previsioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Ciascun concorrente deve inoltre dichiarare di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato dal Comune di Fragagnano con delibera di GC n. 5 del 29.01.2016 e ss.mm. e ii. (vds. allegato I), impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

Il Responsabile Unico del procedimento
Arch. Maria Addolorata FEDELE



DOCUMENTI allegati al presente disciplinare:

Allegato L

Allegato M

Patto di integrità

Allegato A Modello istanza di ammissione per impresa singola Allegato A1 Modello istanza di ammissione per rti, consorzi ordinari e GEIE; Allegato A2 Modello istanza di ammissione consorzi di cooperative/consorzi stabili Allegato A3 Modello istanza di ammissione aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete; Allegato B Modello dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi; Allegato C Modello dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti generali e altre circostanze; Modello dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 80 comma 2 del D.lgs 50/2016; Allegato C1a Allegato C1b Modello dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 80 commi 1 e 5 lett. I del D.lgs 50/2016 Allegato C2 Modello dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 80 commi 1, 2e 5 lett. I del D.lgs 50/2016 resa dai soggetti cessati; Allegato C3 Modello dichiarazione di cui all'art. 80 commi 1, 2e 5 lett. I del D.lgs 50/2016 resa dal Legale rappresentante per conto dei soggetti cessati. Allegato D Modello dichiarazione di avvalimento da parte dell'impresa ausiliata; Allegato D1 Modello dichiarazione di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria; Allegato E Modello offerta economica; Allegato F Capitolato speciale; Allegato G schema contratto Allegato H Protocollo di legalità per gli appalti pubblici sottoscritto presso la Prefettura di Taranto; Allegato I Codice di comportamento specifico dei dipendenti approvato dal Comune di Fragagnano con delibera con delibera di GC n. 5 del 29.01.2016 e ss.mm. e ii.

Regolamento disciplinante la procedura di gara telematica